

ACCORDO

BAYER BIOLOGICALS S.r.l. – CHIUSURA STABILIMENTO di ROSIA 30.06.09

Ratifica Ipotesi di Accordo del 5 dicembre 2008

Addì 10.12.2008 presso la sede dell'Associazione Industriali di Siena, si sono incontrati:

- Bayer Biologicals S.r.l. rappresentata dai sigg. C. Bernabé, A. Petrigliano, assistiti da Assindustria Siena nella persona del dottor A. Papi;
- RSU di Bayer Biologicals S.r.l. Stabilimento di Rosia rappresentata dai sigg. G. Luciolli, M. Rosi, A. Russo;
- OO.SS. provinciali:
 - FILCEM CGIL rappresentata dal sig. T. Borromeo
 - FEMCA CISL rappresentata dal sig. G. L. Fè
 - UILCEM UIL rappresentata dal sig. S. Bazzoni
- CGIL confederale rappresentata dalla sig.ra P. Bittarello;

Premesso che:


- in data 5 dicembre 2008 le Parti hanno firmato un'ipotesi di accordo relativa alla chiusura dello stabilimento Bayer Biologicals S.r.l. sede di Rosia (All. A).
- in data 9 dicembre 2008 l'ipotesi di accordo di cui al punto precedente è stata sottoposta all'assemblea dei lavoratori di Bayer Biologicals S.r.l. svoltasi presso lo stabilimento di Rosia.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano che:

- a seguito dell'esito della suddetta assemblea, l'ipotesi citata in premessa è da ritenersi a tutti gli effetti accordo definitivo e come tale sarà applicato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bayer Biologicals S.r.l.




Assindustria Siena




FILCEM CGIL-FEMCA CISL-UILCEM UIL



CGIL confederale



RSU/ Bayer Biologicals



Accordo

Bayer Biologicals S.r.l. Chiusura Stabilimento di Rosia 30.06.09

In data 10 dicembre 2008 c/o l'Associazione Industriali di Siena si sono incontrati i sigg. C. Bernabè, A. Petrigliano, I. Quattrocioche, , in rappresentanza della Società Bayer Biologicals S.r.l. assistiti da Assindustria Siena nella persona del dott. A. Papi , i sigg. G. Lucioi , M. Rosi, A. Russo della R.S.U. e i sigg. S. Bazzoni, P. Bittarello, T. Borromeo, G.L. Fè, in rappresentanza della FILCEM CGIL, FEMCA CISL, UILCEM UIL Provinciali e le OO.SS. Confederale

Premesso che:

- In data 23.07.07 è stata annunciata la decisione di trasferire entro il mese di giugno 2009 le attività farmaceutiche del sito Bayer Biologicals S.r.l. di Rosia nel sito produttivo dello stabilimento di Garbagnate Milanese (All. 2). Ne consegue che entro la fine del mese di giugno 2009 lo stabilimento Bayer Biologicals S.r.l. di Rosia cesserà di svolgere attività produttive.
- In data 06.09.07 le Parti hanno definito un percorso sindacale attraverso il quale individuare azioni atte a minimizzare gli impatti occupazionali conseguenti all'operazione sopraindicata (All. 3).
- In data 11.09.07 presso il Ministero delle Attività Produttive l'Azienda ha confermato la decisione di cui al primo punto in premessa e ne sono state illustrate le ragioni strategiche. E' stata sottolineata l'importanza di mantenere in Italia la produzione di prodotti biologici e il consolidamento che lo Stabilimento di Garbagnate Milanese riceve dall'acquisizione di nuove attività. E' stato altresì ribadito che tutto il personale in forza presso lo Stabilimento Bayer Biologicals S.r.l. di Rosia avrebbe mantenuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro presso lo Stabilimento di Garbagnate Milanese.
- In data 26 novembre 2008 si è svolto presso la Provincia di Siena un incontro di aggiornamento della situazione dello stabilimento Bayer Biologicals di Rosia che ha dato continuità a precedenti incontri svoltisi nel corso del 2007 e del 2008. Le Istituzioni hanno richiamato all'attenzione delle Parti l'importanza della salvaguardia dei livelli occupazionali del sito produttivo. L'interesse delle Istituzioni è stato rivolto anche alla continuità di attività del sito produttivo attraverso la ricerca di nuovi investitori dell'area preferibilmente delle scienze della vita. Nel prosieguo verrà mantenuto aperto il Tavolo di confronto Istituzionale.
- In data 22.10.08 è stato sottoscritto l'Accordo di conferimento del ramo d'azienda dello stabilimento di Garbagnate Milanese alla società Bayer Biologicals Srl in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 428/90 art. 47 e successive modifiche. (All. 4)

AP

B. Rosi

F. Lucioi

I

- Le attività di trasferimento delle attrezzature e il completamento del trasferimento dei materiali dallo stabilimento di Rosia dovranno concludersi positivamente entro il 31.12.2008 al fine di assicurare al mercato la continuità della fornitura di prodotti biologici salvavita,

Tutto ciò premesso, le Parti concordano la definizione dei seguenti capitoli dell'Accordo:

- 1. INTRODUZIONE**
 - 2. TRASFERIMENTI AL SITO PRODUTTIVO di GARBAGNATE MILANESE**
 - 3. RICOLLOCAZIONI PRESSO AZIENDE TERZE: INCENTIVI ECONOMICI PER LE AZIENDE**
 - 4. RICOLLOCAZIONI PRESSO AZIENDE TERZE: INCENTIVI ECONOMICI PER I COLLABORATORI**
 - 5. PERSONALE CON I REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO MATURATI ENTRO IL 31.12.2010**
 - 6. CHIUSURA DEI RAPPORTI DI LAVORO: INCENTIVI ALL'ESODO**
 - 7. APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**
 - 8. DECORRENZA E DURATA**
- All. 1 GLOSSARIO**

1. INTRODUZIONE

Il presente Accordo è il risultato di un percorso sindacale iniziato il giorno 23 luglio 2007 che ha visto le Parti coinvolte in 15 incontri svoltisi con il supporto dell'Associazione Industriali di Siena.

Le Parti hanno condotto il monitoraggio tenendo come evidenza la salvaguardia dell'occupazione preferibilmente sul territorio della Provincia di Siena.

Le Parti hanno inoltre assunto reciprocamente l'impegno di raggiungere i risultati produttivi per l'anno 2008 finalizzando anche strumenti specifici (All. 5).

Le Parti hanno trovato il concreto supporto al sostegno dell'occupazione sia da parte dell' Associazione Industriali che del Centro per l'impiego della Provincia di Siena.

L'Azienda ha preso contatti con 25 aziende con le quali è stato possibile esaminare un numero complessivo di 70 posizioni di lavoro tra tempi determinati e indeterminati. Alla data odierna si sono concretizzate 10 assunzioni presso aziende terze.

L'andamento dell'organico è riportato dalle seguenti indicazioni :

Organico (Dirigenti esclusi) al 31.07.07 = 92 collaboratori

Organico (Dirigenti esclusi) al 05.12.08 = 67 collaboratori

Delta = 25 collaboratori

Il delta risulta pari al 27%.

Previsioni al 1° gennaio 2009 = 63 collaboratori (2 pensionamenti e 2 trasferimenti a Garbagnate Milanese).

Il delta risulta pari a circa il 32%.

L'Azienda, riconoscendo la complessità della situazione e l'elevato impatto che la stessa ha creato sul personale dello stabilimento di Rosia, riconosce che tutti i risultati produttivi attesi per l'anno 2008 sono stati raggiunti ed è stato mantenuto un clima di piena collaborazione, in modo particolare verso i colleghi dello

stabilimento di Garbagnate Milanese, per supportare le attività di trasferimento delle conoscenze/competenze da un sito all'altro.

2. TRASFERIMENTI AL SITO PRODUTTIVO DI GARBAGNATE MILANESE

Preso atto che al 1 luglio 2009 tutti i collaboratori in forza presso lo stabilimento di Rosia saranno trasferiti nello stabilimento di Garbagnate Milanese nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 del vigente CCNL, le Parti concordano di aggiungere ai trattamenti contrattuali le condizioni di seguito indicate :

- Dal 1° gennaio 2009 , o dalla data di effettivo trasferimento, l'Azienda sosterrà il costo dell'alloggio presso strutture residenziali individuate dalla stessa per la durata massima di 12 mesi.
- Al momento del trasferimento presso lo stabilimento di Garbagnate sarà corrisposta una Una Tantum del valore pari a:
 - Dieci mensilità (R.M.L.) per i collaboratori che hanno dato la loro disponibilità al trasferimento entro il 31 dicembre 2008;
 - Otto mensilità (R.M.L.) per collaboratori che avranno dato la loro disponibilità al trasferimento entro il 31 marzo 2009.

- Un ulteriore gratifica Una tantum del valore pari a 14 mensilità (valore stabilito in ragione delle R.M.L. alla data del trasferimento) verrà erogata suddivisa in 24 rate mensili a decorrere dal primo mese di attività presso lo stabilimento. La corresponsione di detto importo sarà subordinata alla presenza effettiva a condizione che il tasso di assenteismo non sia superiore al 5% su base annua.

In caso di superamento di detta soglia non si avrà diritto all'erogazione.

La modalità di corresponsione farà riferimento a una quota mensile pari al 25% del valore spettante. Il conguaglio dell'importo effettivamente spettante, in funzione del tasso di assenteismo riscontrato individualmente, sarà effettuato rispettivamente al termine del dodicesimo e del ventiquattresimo mese di attività prestata presso lo stabilimento di Garbagnate Milanese. In caso di conguaglio negativo e trattenuta a carico del collaboratore, la stessa potrà essere eventualmente dilazionata sul trimestre successivo.

3. RICOLLOCAZIONI PRESSO AZIENDE TERZE : INCENTIVI ECONOMICI PER LE AZIENDE

Le Parti riconfermano che la ricollocazione debba costituire impegno prioritario nella ricerca di soluzioni occupazionali con particolare riferimento ad opportunità in aziende operanti nella provincia di Siena e/o nel territorio regionale toscano.

Per facilitare le aziende che sono in grado di mettere a disposizione posti di lavoro nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2008 e il 30 giugno 2009, le Parti concordano:



▪ **Assunzioni a tempo determinato : incentivi all'esodo**

Ai collaboratori che accettino assunzioni a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi , l'Azienda riconosce un incentivo all'esodo equivalente al costo di 1,5 anni ricavato dalla R.A.L..L'incentivo sopra citato si intende comprensivo di eventuali differenze retributive.

▪ **Periodo "Ponte" 01.08.09 – 31.12.09**

Fermo restando che l'impegno di assunzione per contratti a tempo indeterminato ed a tempo determinato formulato dalle aziende deve avvenire nell'arco temporale 01.12.08 – 30.06.09 le Parti concordano che in caso di assunzioni la cui decorrenza fosse fissata a partire dal 01.08.09 e non oltre il 01.01.10 Bayer Biologicals pagherà al collaboratore a titolo di pro esodo un valore economico equivalente al costo per il numero di mesi intercorrenti tra la data di chiusura del rapporto di lavoro al 30.06.09 e la data di nuova assunzione. Tale incentivo non troverà applicazione per assunzioni successive alla data del 01 gennaio 2010. Tale incentivo si intende incluso nel pro esodo previsto in caso di assunzioni con contratto a tempo determinato.

5. REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO MATURATI ENTRO IL 31.12.2010

Per i collaboratori che maturano i requisiti minimi per il pensionamento nel periodo compreso tra il 01.07.09 e il 31.12.10 le Parti concordano :

- A partire dal 01 luglio 2009 i collaboratori verranno esonerati dalla prestazione lavorativa.
- I collaboratori rimarranno in carico alla Società con conseguente corresponsione della retribuzione fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici individuali e comunque non oltre il 30.06.2010 data in cui sarà chiuso il rapporto di lavoro.
- Ai collaboratori sarà inoltre corrisposta una somma a titolo di incentivo all'esodo il cui valore è definito dal numero di mensilità nette necessarie alla copertura del periodo tra la data di maturazione del diritto alla pensione e la prima finestra pensionistica.

6. CHIUSURA DEI RAPPORTI DI LAVORO: INCENTIVI ALL'ESODO

- Per i collaboratori che decidono di chiudere il loro rapporto di lavoro, le Parti concordano:

CHIUSURA DEL RAPPORTO di LAVORO	INCENTIVO ALL' ESODO
Al 31.12.2008 (ultimo giorno di servizio)	Equivalente al costo di 2,5 anni Ricavato dalla R.A.L.
Al 31.03.2009 (ultimo giorno di servizio)	Equivalente al costo di 1,5 anni Ricavato dalla R.A.L.
Al 30.06.2009 (ultimo giorno di servizio)	Equivalente al costo di 1 anno Ricavato dalla R.A.L.

AP *B* *Roberto* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *V*

L'applicazione degli importi indicati nella tabella è subordinata alle seguenti condizioni :

- Chiusure 31.12.2008 => devono essere sottoscritte le risoluzioni consensuali entro il 15.12.08;
- Chiusure 31.03.2009 => devono essere sottoscritte le risoluzioni consensuali entro il 28.02.09;
- Chiusure 30.06.2009 => devono essere sottoscritte le risoluzioni consensuali entro il 31.03.09.

Le Parti precisano che tutte le condizioni di pagamento di incentivo all'esodo previste nel presente Accordo sono subordinate alla sottoscrizione di un accordo individuale di risoluzione consensuale e successiva conferma in Sede Protetta.

7. APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente Accordo si applica a tutti i collaboratori della Bayer Biologicals sede di Rosia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data del 5 dicembre 2008.

Con specifico riferimento a tutti gli strumenti previsti dal presente Accordo, con particolare attenzione agli aspetti legati alla ricollocazione presso aziende terze, le Parti fissano incontri mensili di aggiornamento secondo il seguente calendario:

- 5 Febbraio 2009 ore 10.00 presso l'Associazione Industriali di Siena;
- 5 Marzo 2009 ore 10.00 presso l'Associazione Industriali di Siena;
- 7 Aprile 2009 ore 10.00 presso l'Associazione Industriali di Siena.


Qualora ci fossero eventuali esigenze di anticipo degli incontri, questi verranno nuovamente calendarizzati.

8. DECORRENZA E DURATA


Fermo restando il raggiungimento dei risultati all'ultimo punto della premessa, il presente Accordo decorre a far data dal 5 dicembre 2008 con scadenza il giorno 30 giugno 2009, fatte salve le scadenze previste negli specifici capitoli dell'Accordo laddove differenti.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per AZIENDA




Per FILCEM CIGL



Per RSU




Per FEMCA CISL




Per UILCEM UIL



Per ASSINDUSTRIA-SIENA



Per OO.SS Confederali presenti (CGIL)



GLOSSARIO

R.M.L. = Retribuzione Mensile Lorda; è composta dai seguenti elementi retributivi:

- minimo contrattuale
- indennità posizione organizzativa
- scatti di anzianità
- eventuale Elemento Retributivo Individuale
- eventuali aumenti di merito
- Premio di Produzione
- Elemento aggiuntivo della Retribuzione per personale inquadrato in categoria A e B)

R.A.L. = Retribuzione Annu Lorda; corrisponde al valore della R.M.L. moltiplicato per il numero di mensilità previste (14)

COSTO AZIENDALE R.A.L. = corrisponde al valore economico della R.A.L. moltiplicato per 1,4 circa; comprende tutte le contribuzione a carico del datore di lavoro (INPS, INAIL, Fonchim, ...).

PRO-ESODO = è la somma erogata - in aggiunta al TFR - dal datore di lavoro al collaboratore a fronte di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Tale somma non è soggetta a contribuzione e il trattamento fiscale applicato è quello previsto per il TFR con un'aliquota compresa tra il 23 e 30% in funzione al reddito e all'anzianità aziendale.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] AP

[Handwritten signature]